

22 anni

di libera circolazione stradale e sosta delle autocaravan sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, da leggi, circolari e direttive.

La regola è la libera circolazione, quale forma di godimento dei diritti garantiti dall'articolo 16 della Costituzione, che afferma la libertà del cittadino di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale.

La Costituzione della Repubblica Italiana demanda alla legge di stabilire i limiti generali per motivi di sanità e sicurezza ed è il Codice della Strada che organizza la circolazione della strada.

1985, 4 settembre: il Ministro dei Lavori Pubblici Nicolazzi dichiara che non sono ammessi divieti nei confronti delle autocaravan.

1985, 28 marzo: Circolare n. 983 del Ministero dei Lavori Pubblici sulla circolazione e sosta delle autocaravan.

1988, 13 ottobre: Circolare prot n. 520 5376 del Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale del Demanio marittimo e dei porti, che ribadisce quanto contenuto nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 983/85.

1990, 11 novembre: Legge Provinciale n. 33 della Provincia Autonoma di Trento che, al punto 2 e 3 dell'articolo 13, disciplina la circolazione stradale delle autocaravan.

1991, 14 ottobre: Legge n. 336 (detta Legge Fausti) che disciplina la circolazione delle autocaravan.

1992, 30 aprile: Decreto Legislativo n. 285. Nuovo Codice della Strada che abroga la legge 336/91 inserendo l'articolato inerente l'autocaravan negli articoli 7, 54, 125, 185. Il Codice della Strada è una *fonte di rango primario*, come tale, vincolato, oltre che alla Costituzione, alle fonti di diritto internazionale e del diritto comunitario. Con gli articoli 6 e 7 il Codice della Strada concede il potere d'ordinanza per regolare situazioni particolari e concrete, ponendo a carico dei gestori della strada dei precisi vincoli perchè si tratta di limiti-eccezione, posti dalla legge per ragioni di sanità e sicurezza, o di limiti-condizione che regolano le modalità di godimento e fruizione della circolazione stradale e che, pur potendo essere previsti dalla legge ordinaria, sono attribuibili alla competenza di altre autorità, non essendovi riserva di legge.

1992, 16 dicembre: Decreto Presidente della Repubblica n. 495. Adozione del Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del nuovo Codice della Strada. L'autocaravan è inserita nell'articolo 378.

1996, 16 settembre: Decreto Presidente della Repubblica n. 610. Modifica del Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione. L'articolo 214 ripristina l'obbligatorietà dell'installazione degli impianti igienico sanitari in modifica dell'articolo 378.